

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/A

Il Consiglio Federale

- preso atto della dichiarazione di liquidazione giudiziale della società Ternana Calcio S.r.l., pronunciata dal Tribunale di Terni;
- considerato che la vacanza di organico nel Campionato di Serie C 2026/2027 è integrabile, ai sensi dell'art. 49, comma 4 *bis* delle NOIF, con le società retrocesse dal medesimo Campionato nella stagione sportiva 2025/2026 mediante la procedura di riammissione;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 212/A del 6 maggio 2026;
- esaminata la domanda di riammissione al Campionato di Serie C 2026/2027 presentata, ai sensi dell'art. 49, comma 4 *bis* delle NOIF, dalla società Calcio Foggia 1920 S.r.l.;
- visto il parere di competenza della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche;
- visto il parere di competenza della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi;
- considerato che, alla luce delle verifiche risultanti dai citati pareri, la società Calcio Foggia 1920 S.r.l. ha soddisfatto tutti i requisiti all'uopo prescritti;
- visto l'art. 49, comma 4 *bis* delle NOIF;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

- a) di concedere alla società Calcio Foggia 1920 S.r.l. la Licenza Nazionale, ai fini della riammissione al Campionato di Serie C 2026/2027;
- b) di concedere alla società Calcio Foggia 1920 S.r.l. il termine del 10 agosto 2026 per effettuare gli adempimenti previsti dal Titolo I), paragrafo VIII), lettera A), punto 1) del Comunicato Ufficiale n. 149/A del 28 gennaio 2026;
- c) di concedere alla società Calcio Foggia 1920 S.r.l. il termine del 10 agosto 2026 per effettuare gli adempimenti previsti dal Titolo I), paragrafo VIII), lettera B), punti 1), 2) e 3) del Comunicato Ufficiale n. 149/A del 28 gennaio 2026;
- d) di concedere alla società Calcio Foggia 1920 S.r.l. il termine del 10 agosto 2026 per effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 85, lettera A), paragrafo IV) delle NOIF.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dal CONI con deliberazione n. 1752 del Consiglio Nazionale del 16 febbraio 2024 e pubblicato sul sito del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò